

ECC.MO PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

RICORSO STRAORDINARIO

con istanza ex art. 34, comma 1 lett. c), c.p.a. e richiesta di notifica per pubblici proclami

Per il sig. **LENZO Cono** (nato a Sant'Angelo di Brolo il 23.10.1953, residente in Messina via Pietro Castelli n° 35 – C.F. LNZCNO53R23I283H), n.q. di **erede della sig.ra Pizzino Carmela** (nata a Sant'Angelo di Brolo il 06.11.1934 – C.F. PZZCML34S46I283W) **titolare della ditta individuale Pizzino Carmela** (con sede in Sant'Angelo di Brolo via San Carlo, n° 11 – P. Iva 00097850838), elettivamente domiciliato in Sant'Angelo di Brolo via San Michele n° 46, presso lo studio e la persona dell'Avv. Giuseppe Ottavio (C.F. TTVGPP91M20F158J – iscritto al Foro di Patti) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto;

RICORRENTE

CONTRO

Regione Siciliana (con sede in Palermo, Piazza Indipendenza, n° 21 c/o Palazzo d'Orleans – C.F. 80012000826) in persona del Presidente *pro tempore*;

Regione Siciliana - Assessorato delle Attività Produttive (con sede in Palermo, via degli Emiri, n° 45 – C.F. 80012000826) in persona dell'Assessore *pro tempore*;

RESISTENTI

e nei confronti del controinteressato

Sanpietro Servizi s.r.l. (con sede in Milazzo, via Policastrelli, n. 156 – P. Iva 02093150833) in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*;

CONTROINTERESSATO

PER L'ANNULLAMENTO DEL

- D.D.G. n. 2889/7S del 14/12/2023 di approvazione della graduatoria dei soggetti destinatari del contributo previsto dall'Avviso Pubblico “BONUS ENERGIA SICILIA - Aiuti alle imprese per i maggiori costi legati alla crisi energetica” PRATT34537 approvato con D.D.G. n. 2615/7S del 30.12.2022 così come modificato e integrato dai D.D.G. n. 166/7S del 09.02.2023, n. 221/7S del 24.02.2023, n. 330/7S del 13.03.2023, n. 559/7S dell'11.04.2023, n. 760/7S dell'11.05.2023 e n. 844/7S del 26.05.2023 [All. 2];
- Dell'Allegato 1 al D.D.G. n. 2889/7S del 14.12.2023 indicante le imprese beneficiarie dell'agevolazione [All. 2];
- Dell'Allegato 5 al D.D.G. n. 2889/7S del 14.12.2023 indicante le imprese escluse dall'agevolazione [All. 2];

- Di ogni altro provvedimento, anche non conosciuto, presupposto, connesso, consequenziale ed esecutivo a quelli impugnati

sulla base dei quali è stata disposta l'**illegittima esclusione dal beneficio *de quo* della ditta individuale Pizzino Carmela** (con sede in Sant'Angelo di Brolo, via San Carlo n° 11 – P. Iva 00097850838)

E PER L'ADEMPIMENTO DI NATURA ACCESSORIA

del diritto della ricorrente all'erogazione del contributo previsto dall'Avviso Pubblico "BONUS ENERGIA SICILIA", approvato con D.D.G. n. 2615/7S del 30.12.2022 e ss. mm. ii., e all'inserimento nella graduatoria dei soggetti beneficiari, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. c).

PREMESSO

Con D.D.G. n. 2615/7S del 30.12.2022 [All. 3], come modificato e integrato dai D.D.G. n. 166/7S del 09.02.2023, n. 221/7S del 24.02.2023, n. 330/7S del 13.03.2023, n. 559/7S del 11.04.2023, n. 760/7S del 11.05.2023 e n. 844/7S del 26.05.2023, l'Assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana ha approvato l'Avviso Pubblico denominato "*Bonus Energia Sicilia*" [All. 4] finalizzato a sostenere le imprese siciliane contro gli eccezionalmente elevati e imprevisi aumenti di prezzo relativi a gas ed energia elettrica.

In data 15.02.2023 la ditta individuale **Pizzino Carmela** (P. Iva 00097850838) proponeva specifica istanza - protocollata al n. RSI-06_00776279 - onde accedere all'erogazione del c.d. "Bonus Energia Sicilia", domanda che veniva regolarmente acquisita dal sistema [All. 5].

In conformità alle disposizioni dell'avviso pubblico – art. 6 ed All. C al D.D.G. n. 2615/7S - l'istante indicava analiticamente i consumi di energia elettrica sostenuti nell'anno 2021 e 2022 (espressi in KW/H), la relativa spesa (espressa in €) e le fatture di riferimento [All. 6].

Dal conteggio effettuato risultava un aumento del costo dell'energia elettrica sostenuto dall'impresa nell'anno 2022 pari ad € **7.435,40** (invero, il corretto ammontare sarebbe stato di € 7.520,90 ma per un errore di calcolo è stato indicato il predetto minor importo) circostanza che, alla luce della disposizione all'epoca vigente (art. 6 Avviso Pubblico D.D.G. n. 2615/7S ed Allegato B), **determinava un contributo erogabile in misura pari ad € 2.230,62.**

Nelle more, la Giunta della Regione Siciliana emetteva due delibere:

- la D.G.R. n. 100 del 15.02.2023 riduceva da € 5.000,00 ad € 3.000,00 la soglia minima dell'aumento di spesa necessaria per beneficiare dall'aiuto *de quo* [All. 7]; di tale variazione prendeva atto il D.D.G. n. 221/7S del 21.02.2023 [All. 8];

- la D.G.R. n. 204 del 18.05.2023 innalzava la percentuale di contributo erogabile dal 30% al 100% della spesa sostenuta [All. 9].

Di conseguenza, veniva rinsaldata la posizione della ricorrente nell'alveo dei beneficiari e l'importo concedibile risultava pari ad € **7.435,40**.

A seguito di ciò, con D.D.G. n 1092 del 30.06.2023 [All. 10] veniva approvato l' "Allegato 1 – Elenco delle imprese per le quali è concedibile l'aiuto fino alla concorrenza della dotazione finanziaria disponibile" [All. 11] dal quale - a pag. 50 - risultava che la ditta **Pizzino Carmela (PZZCML34S46I283W – P. IVA 00097850838 – istanza RSI-06_00776279)**, cui era stato assegnato un punteggio di 124,4982, rientrava tra le imprese beneficiarie dell'aiuto previsto per l'ammontare di € **7.435,40**, in conformità alle D.D.G. n. 2615/7S ed alle modifiche apportate dalla D.G.R. n. 204 del 18.05.2023.

RSI-06_00776279	PZZCML34S46I283W	00097850838	PIZZINO CARMELA	7.435,40 €	7.435,40 €	124,4982	32.710.378,73 €
-----------------	------------------	-------------	-----------------	------------	------------	----------	-----------------

Avverso il D.D.G. n. 1092/7S e la conseguente graduatoria riportata nell'Allegato 1 la ditta **Pizzino Carmela**, ovviamente, non proponeva alcuna osservazione atteso che sia il punteggio che il contributo assegnati erano corretti e coerenti con il D.D.G. n. 2615/7S e s.m.i.

Addirittura, in ottemperanza all'art. 2 del predetto D.D.G. n. 1092 del 30.06.2023 l'istante provvedeva, nei termini previsti, a caricare nell'apposito portale le fatture giustificative della spesa dell'energia sostenuta [All. 12].

Avendo adempiuto correttamente e compiutamente agli obblighi sulla stessa gravanti, l'istante rimaneva in attesa dell'emanazione della graduatoria definitiva che avveniva con D.D.G. n. 2889/7S del 14.12.2023 e relativi allegati [All. 2].

Alla pubblicazione la società ricorrente non riveniva il proprio nominativo all'interno dell'Allegato 1 (Istanze ammesse a finanziamento) ma, bensì, nell'**Allegato n. 5** ossia tra le **imprese le cui istanze risultavano non ammesse** e, quale causa di esclusione, veniva riportata la dicitura "**non ammessa per soglia contributo minimo**".

La determinazione del Dirigente Generale dell'Assessorato alle Attività Produttive è errata ed assunta in violazione di legge: chiara la **violazione di molteplici disposizioni dell'Avviso Pubblico approvato con D.D.G. n. 2615/7S del 30.12.2022, delle D.G.R. n. 100/2023 e n. 204/2023** e l'assenza di qualsivoglia ragione oggettiva di fatto e/o di diritto giustificativa dell'esclusione dell'istante dai soggetti beneficiari del sostegno economico.

Per tale ragione, in data 11.03.2024 il ricorrente, n. q. di erede della ditta individuale Pizzino Carmela giusto testamento olografo del 16.05.2008 [All. 13], proponeva specifica istanza con cui chiedeva lumi circa l'esclusione [All. 14] ma non otteneva riscontro.

L'assenza di riscontro e l'illegittimità dell'esclusione obbligano, pertanto, il ricorrente a proporre il presente ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana onde accertare e dichiarare l'illegittimità dell'esclusione della ditta individuale **Pizzino Carmela** dai soggetti beneficiari del sostegno previsto dall'Avviso Pubblico approvato con D.D.G. n. 2615/7S del 30.12.2022 e sancita con D.D.G. n. 2889/7S del 14.12.2023, per i seguenti

MOTIVI

Vizio di legittimità – Violazione di legge.

La determinazione assunta dall'Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana, in persona del Dirigente Generale Dott. Carmelo Frittitta, con **D.D.G. n. 2889/S del 14.12.2023** [All. 2] è assolutamente illegittima poiché affetta da grave **vizio di legittimità** essendo emanata in violazione delle disposizioni previste dall'Avviso Pubblico approvato con D.D.G. n. 2615/7S del 30.12.2022 [All. 3], del D.D.G. n. 1092/7S del 30.06.2023 [All. 10] e delle Delibere di Giunta Regionale n. 100/2023 [All. 7] e n. 204/2023 [All. 9].

Il D.D.G. n. 2889/7S all'Allegato 5 specifica che l'istanza n. **RSI-06_00776279** proposta dall'impresa **Pizzino Carmela** (C.F. PZZCML34S46I283W – P. Iva 00097850838) risulta **non ammessa per soglia contributo minimo**.

La laconica e succinta motivazione fa emergere l'assoluta violazione di legge di cui è intrisa la decisione assunta.

Nello specifico risultano **violate le** seguenti **disposizioni** dell'avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 2615/7S del 30.12.2022:

- ART. 3. Soggetti ammissibili;
- ART. 6. Spese ammissibili;
- ART. 9. Ammissibilità e verifica delle domande;
- ART. 13. Cause di decadenza e revoca del contributo;
- Allegato C al D.D.G. n. 2615/7S;

oltre ai seguenti atti:

- D.G.R. n. 100 del 15.02.2023;
- D.D.G. n. 221/7S del 24.02.2023;
- D.G.R. n. 204 del 18.05.2023;
- D.D.G. n. 1092/7S del 30.06.2023.

➤ **Violazione dell'art. 6 dell'Avviso Pubblico approvato con D.D.G. n. 2615/7S.**

L'Allegato n. 5 al D.D.G. n. 2889/7S [All. 2] giustifica l'esclusione dell'impresa individuale Pizzino Carmela con la dicitura **“non ammessa per soglia contributo minimo”**.

La stringatezza della motivazione ed il mancato riscontro alla nota di chiarimenti dell'11.03.2024 non consentono di avere una maggiore e più completa conoscenza dell'*iter* decisionale seguito dal Direttore Generale ma parrebbe che l'esclusione sia stata determinata dalla circostanza che **l'impresa avrebbe subito un incremento della spesa per l'energia elettrica inferiore rispetto alla soglia di € 5.000,00 (poi ridotta a € 3.000,00) indicata dall'Avviso Pubblico approvato con D.D.G. n. 2615/7S del 30.12.2022.**

L'art. 6, paragrafo n. 6, Avviso Pubblico, infatti, così statuisce: *“L'aiuto sarà concesso unicamente alle imprese che hanno registrato un aumento minimo di € 5.000,00 (determinato come descritto nel punto che precede e nell'Allegato C all'Avviso). L'importo massimo di aiuto concedibile ammonta ad € 20.000,00 per impresa”* [All. 4].

La soglia di € 5.000,00 ivi prevista (poi ridotta ad € 3.000,00) è stata nettamente superata dall'impresa istante.

Infatti, sulla base delle modalità di calcolo previste dalla disposizione in oggetto e dal richiamato Allegato C, l'istante registrava un incremento della spesa per l'acquisto dell'energia elettrica pari ad **€ 7.435,40**.

L'incremento dichiarato e riscontrabile dalle fatture - superiore ad € 3.000,00 – permetteva, con l'emanazione del D.D.G. n. 1092/7S del 30.06.2023, di rientrare nel novero dei beneficiari.

Tale situazione veniva, però, ribaltata dal successivo D.D.G. n. 2889/7S del 14.12.2023 che decretava l'esclusione della ditta nonostante non fosse stata registrata e/o comunicata alcuna variazione dell'importo sopra indicato.

È evidente che la giustificazione addotta con **l'Allegato 5 del D.D.G. n. 2889/7S del 14.12.2023**, con cui è stata decretata l'esclusione della ricorrente dall'erogazione del contributo, **viola l'art. 6 dell'Avviso Pubblico approvato con D.D.G. n. 2615/7S** (ma anche la D.G.R. n. 100/2023 di cui *infra* si dirà).

In aperta violazione e falsa applicazione della disposizione in oggetto è stata decretata l'esclusione dell'impresa individuale Pizzino Carmela dal novero dei beneficiari del contributo e ciò senza alcun riscontro di fatto e/o di diritto e senza alcuna comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di verifica.

È evidente il vizio di legittimità da cui è affetto il D.D.G. n. 2889/7S del 14.12.2023 oggi impugnato anche, e soprattutto, in considerazione del fatto che **la violazione di legge è integrata non solo nel caso di violazione di atti di normazione primaria ma anche secondaria, dovendosi attribuire a tale locuzione la più ampia portata possibile** (TAR Lazio, sez. III, sent. n. 1834/1996).

➤ **Violazione dell'art. 3 dell'Avviso Pubblico approvato con D.D.G. n. 2615/7S.**

La violazione di legge emerge anche dal **conflitto tra il D.D.G. n. 2889/7S [All. 2] e l'art. 3 dell'Avviso Pubblico [All. 4]** a lettera del quale *“Possono presentare le istanze per l'accesso ai finanziamenti previsti dal presente Avviso le imprese che, al momento della presentazione delle domande, hanno una sede operativa in Sicilia, sono registrate ed attive presso il Registro Imprese competente per territorio ed hanno dichiarato in visura un codice ATECO primario e/o prevalente compreso tra quelli riportati in Allegato A al presente Avviso.*

La sede operativa per la quale si chiede l'agevolazione di cui al presente Avviso deve essere registrata presso il registro imprese in data antecedente al 1° febbraio 2021.

Al momento della presentazione delle domande, inoltre, fermi i divieti e le interdizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente ed applicabile, i proponenti devono possedere i seguenti requisiti specifici:

- a) non avere iscrizioni presso il Registro imprese, come evincibili da visura camerale, in merito allo stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e amministrazione controllata o straordinaria (la Regione Siciliana declina ogni responsabilità per il mancato aggiornamento del registro imprese);*
- b) avere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi (DURC);*
- c) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, e di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti dichiarati illegali o incompatibili (Visura Deggendorf).*

Il possesso dei requisiti sopra riportati deve essere dichiarato in sede di presentazione della domanda di agevolazione”.

Tutti i requisiti richiesti e l'assenza degli impedimenti erano assolti dall'impresa istante tant'è che nei motivi di esclusione non si fa riferimento all'art. 3 dell'Avviso Pubblico.

L'impresa, infatti, risultava operativa dal 09.11.1976 in Sant'Angelo di Brolo ove vi era la sede operativa in via San Carlo n. 11. Regolare sia il DURC che le risultanze della Visura Deggendorf. Assente, inoltre, qualsivoglia procedura fallimentare o di altro genere.

Risulta, quindi, violata l'unica disposizione dell'Avviso Pubblico che prevede puntualmente i motivi di esclusione.

All'impresa è stata comminata l'esclusione sulla base di motivi non indicati dalla normativa di riferimento e di fatto inesistenti.

Evidente, anche in tal caso, la violazione di legge lamentata.

➤ **Violazione dell'art. 9 dell'Avviso Pubblico approvato con D.D.G. n. 2615/7S.**

L'ingiustificata esclusione dalla graduatoria determina, altresì, la **violazione dell'art. 9 dell'Avviso Pubblico** [All. 4] atteso che la graduatoria stilata non è conforme ai criteri indicati dalla predetta disposizione.

Infatti, l'**art. 9, paragrafo 3**, dispone che “... le imprese saranno collocate in maniera decrescente secondo il punteggio riferito alla seguente formula:

$$\text{Punteggio} = \frac{\text{Spesa 2022} - \text{Spesa 2021}}{\text{Spesa 2021}} \times 100$$

L'applicazione del predetto algoritmo avrebbe comportato l'attribuzione alla società istante di un **punteggio pari a 124,4982** consentendole di classificarsi alla **posizione n. 978** della graduatoria riportata all'Allegato 1 del D.D.G. n. 2889/7S del 14.12.2023 di cui si chiede l'annullamento.

Anche in tal caso si registra l'ingiustificato **conflitto tra il D.D.G. n. 2615/7S del 30.12.2022**, disciplinante l'erogazione del contributo, ed **il D.D.G. n. 2889/7S del 14.12.2023 di cui si chiede l'annullamento per violazione di legge.**

➤ **Violazione dell'art. 13 dell'Avviso Pubblico approvato con D.D.G. n. 2615/7S.**

La violazione di legge si concretizza, altresì, nel **conflitto tra il D.D.G. n. 2889/7S** [All. 2] e l'**art. 13 dell'Avviso Pubblico** [All. 4]:

“13. Cause di decadenza e revoca del contributo”

Il Beneficiario decade dal contributo concesso, con conseguente revoca dello stesso, nei seguenti casi:

- a) contributo concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni rese, false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;*

b) mancanza o perdita sopravvenuta anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità, richiesti a pena di decadenza dall'Avviso al momento della presentazione della domanda;

c) in tutti gli altri casi per i quali il presente Avviso prevede espressamente la decadenza.

In caso di revoca del contributo, si procederà al recupero di quanto eventualmente già erogato maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento BCE vigente calcolato dal momento dell'erogazione.

In caso di revoca per le motivazioni di cui al punto a), oltre alle conseguenze penali per i dichiaranti e al recupero delle somme revocate, si procederà con l'applicazione della sanzione amministrativa pari al doppio dell'aiuto concesso. La sanzione è ridotta a un quinto se il pagamento è effettuato entro i termini previsti dal decreto di revoca."

L'esclusione della ricorrente non è stata determinata per le ipotesi di cui all'art. 13 ma per una errata valutazione della soglia minima dell'incremento del costo dell'energia elettrica subito nel periodo di riferimento.

Pertanto, l'errore commesso e l'assenza di reale riscontro palesa la **violazione dell'art. 13 dell'Avviso Pubblico approvato con D.D.G. n. 2615/7S** da parte del **D.D.G. n. 2889/7S del 14.12.2023 e la conseguente violazione di legge.**

➤ **Violazione della D.G.R. Sicilia n. 100 del 15.02.2023 e D.D.G. n. 221/7S**

Come anticipato con la **D.G.R. Sicilia n. 100 del 15.02.2023** [All. 7] e con il **D.D.G. n. 221/7S del 24.02.2023** [All. 8] la soglia minima di incremento del costo dell'energia utile per l'accesso al finanziamento veniva ridotta da € 5.000,00 ad € 3.000,00.

Tale circostanza rende ancor più solida la posizione dell'istante che, con un incremento di € 7.435,40, sarebbe dovuta risultare beneficiaria del bonus.

Ciò ad ulteriore riprova che **l'esclusione decretata con il D.D.G. n. 2889/7S, fondata sull'asserito mancato superamento della soglia minima di contributo concedibile, viola anche la D.G.R. n. 100 del 15.02.2023.**

In questo caso si registra chiaramente una **lesione del principio di gerarchia delle fonti.**

È evidente, infatti, che un Decreto del Direttore Generale non può assolutamente derogare a quanto statuito da una Delibera di Giunta Regionale.

Come sopra esposto, è principio consolidato in diritto che la violazione di legge è da intendersi in senso ampio, *"ricomprendendo tutti gli atti di normazione non solo primaria ma anche secondaria"*.

È ineludibile che nel caso di specie tale violazione si sia effettivamente concretizzata.

➤ **Violazione della D.G.R. n. 204 del 18.05.2023.**

Conseguentemente la determinazione assunta **viola la D.G.R. n. 204 del 18.05.2023** [All. 9] sulla base della quale il contributo erogabile all'impresa Pizzino Carmela avrebbe dovuto essere di € 7.435,40 che, invece, non è stato erogato.

➤ **Violazione del D.D.G. n. 1092/7S del 30.06.2023.**

La determinazione approvata con **D.D.G. n. 2889/7S del 14.12.2023** [All. 2] **confligge e viola**, altresì, le decisioni già assunte con il **D.D.G. n. 1092/7S del 30.06.2023** [All. 10].

Infatti, con tale provvedimento l'istante era stata inserita nella graduatoria dell'Allegato 1 ossia nell'elenco delle imprese per le quali era concedibile l'aiuto.

Ciò evidenzia che sulla base della prima valutazione condotta, l'impresa rispondeva positivamente a tutti i presupposti previsti dall'avviso pubblico financo la soglia di contributo minimo all'epoca già ridotta ad € 3.000,00.

Tale determina è stata assolutamente ribaltata e disattesa, appunto, dal successivo D.D.G. n. 2889/7S del 14.12.2023 che ha escluso l'istante con una motivazione assolutamente non conforme alle risultanze fattuali.

Evidente il conflitto tra i due atti dei quali il secondo (D.D.G. n. 2889/7S) risulta assunto in assenza di validi presupposti di fatto e di diritto.

Vizio di legittimità - Illogicità manifesta.

Conflitto tra il D.D.G. n. 1092/7S del 30.06.2023 ed il D.D.G. n. 2889/7S del 14.12.2023

Il **conflitto** appena esposto tra il **D.D.G. n. 2889/7S** [All. 2] - di cui si chiede l'annullamento – ed il **D.D.G. n. 1092/7S** [All. 10] integra, altresì, un'ipotesi di **illogicità manifesta**.

Infatti il **precedente D.D.G. n. 1092/7S** inseriva l'impresa ricorrente nel novero dei soggetti beneficiari mentre poi ne veniva esclusa ad opera del **D.D.G. n. 2889/7S** in assenza di qualsivoglia mutamento dei presupposti di fatto e/o di diritto, men che meno il mancato superamento della soglia di contributo minimo.

Tale soglia/importo era ed è dato immutabile che una volta accertato, come avvenuto con il D.D.G. n. 1092/7S e con il successivo deposito delle fatture, non doveva e non poteva assolutamente determinare alcuna esclusione della ricorrente.

La scelta in concreto effettuata esorbita dall'ambito di quelle astrattamente possibili alla stregua dei principi generali e del sistema in cui questa si inserisce discendendo da ciò l'illogicità della decisione assunta.

È evidente che, se il requisito per l'accesso al contributo era il superamento della soglia minima di incremento pari ad € 3.000,00, l'istante avrebbe dovuto senz'altro essere ammessa al beneficio dato che l'incremento subito era pari ad **€ 7.435,40**.

La contraddizione tra i due D.D.G. è ingiustificata ed ingiustificabile.

Violazione di legge

Violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa.

La formazione della **graduatoria** deliberata con D.D.G. n. 2889/7S del 14.12.2023 [All. 2] **non risponde ai principi di buon andamento dell'azione amministrativa.**

Infatti, nonostante la ricorrente fosse in possesso di tutti i requisiti previsti dall'Avviso Pubblico, è stata illegittimamente esclusa dalla graduatoria che risulta, quindi, redatta ed articolata in violazione di quanto disposto dall'**art 9, paragrafo 3** [All. 4].

Tale disposizione prevede chiaramente la modalità di calcolo del punteggio ai fini della determinazione della graduatoria: *"... le imprese saranno collocate in maniera decrescente secondo il punteggio riferito alla seguente formula:*

$$Punteggio = \frac{Spesa\ 2022 - Spesa\ 2021}{Spesa\ 2021} \times 100$$

L'applicazione di tale formula determina e avrebbe dovuto determinare l'attribuzione all'impresa di un **punteggio pari a 124,4982** (tra l'altro già confermato con D.D.G. n. 1092/7S).

Raffrontando tale punteggio con quelli indicati nella graduatoria di cui all'Allegato 1 del D.D.G. n. 2889/7S del 14.12.2023 oggi impugnata, si evince che l'impresa Pizzino Carmela si sarebbe collocata alla **posizione n. 978** con pieno diritto all'erogazione del bonus.

L'errata determinazione assunta ha comportato la **formazione della graduatoria in violazione di legge e non rispondente ai principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa.**

Collocandosi alla posizione n. 978 la ditta ricorrente sarebbe risultata pienamente beneficiaria del bonus senza alcun rischio di esaurimento della dotazione finanziaria complessiva (pari ad € 73.185.944,61); tale rischio, infatti, poteva riguardare solo i soggetti richiedenti posizionatisi in fondo alla graduatoria tra cui l'odierno controinteressato, ossia la società Sanpietro Servizi s.r.l. (con sede in Milazzo, via Policastrelli, n. 156 – P. Iva 02093150833) occupante la posizione n. 2626 con punteggio di 52,31.

Istanza ex art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a.

Contestualmente all'annullamento dei predetti atti impugnati si chiede l'adozione di specifici provvedimenti volti a garantire l'adempimento di natura accessoria ai sensi dell'art. 34, comma 1 lett. c), c.p.a.

Infatti, nell'ipotesi in oggetto ricorrono i presupposti di cui all'art. 31, comma 3, c.p.a. atteso che la pretesa dedotta in giudizio riguarda *“attività vincolata”* e *“risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione”*.

Infatti, la pretesa dedotta in giudizio (ossia l'inserimento in graduatoria e l'erogazione del contributo) si sarebbe dovuta fondare integralmente sulla documentazione prodotta in sede di proposizione della domanda; inoltre, l'Avviso Pubblico approvato con D.D.G. n. 2615/7S del 30.12.2022 non prevedeva l'esercizio di alcuna attività discrezionale o ulteriori adempimenti istruttori.

Si chiede, quindi, che, successivamente al reclamato annullamento degli atti impugnati, Codesta On.le Presidenza della Regione Siciliana, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 31, comma 3, c.p.a. e art. 34, comma 1 lett. c), c.p.a., condanni l'Amministrazione resistente al pagamento di una somma di denaro, anche a titolo di risarcimento del danno, all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e disponga misure di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'articolo 2058 c.c.

D'altronde il Consiglio di Stato (CdS, sez. II, n. 1517/2018) si è già pronunciato favorevolmente sull'adozione dei predetti provvedimenti qualificati come “adempimenti di natura accessoria” anche nell'ipotesi di proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato e, quindi, anche nella parallela forma del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, come tra l'altro indicato nella Direttiva Presidenziale del 19.06.2020.

Istanza ex art. 41, comma 4, e art. 52, comma 2, c.p.a.

Considerato l'elevato numero dei controinteressati, qualora Codesta On.le Presidenza ritenesse necessario estendere il contraddittorio ad ulteriori soggetti controinteressati rispetto a quello già intimato, si chiede di essere autorizzati, anche mediante decreto *inaudita altera parte*, ex art. 41, comma 4, e art. 52, comma 2, c.p.a. alla notifica per pubblici proclami nei confronti di tutti i soggetti inseriti in graduatoria, o di terzi, mediante pubblicazione della documentazione di rito sul sito istituzionale dello stesso Assessorato Regionale resistente.

P.Q.M.

Voglia l'adita On.le Presidenza della Regione Siciliana, in persona del Presidente *p.t.*:

In via principale:

- accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati;
- ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 31, comma 3, c.p.a. ed art. 34, comma 1 lett. c), c.p.a. pronunciare i provvedimenti consequenziali e di natura accessoria che riterrà più opportuni per l'integrale ed effettiva tutela delle ragioni del ricorrente;
- con vittoria di spese, competenze e onorari come per legge.

In via subordinata:

- nella denegata ma non temuta ipotesi di soccombenza disporre la compensazione delle spese di lite in considerazione del fatto che la richiesta di chiarimenti riguardo le motivazioni dell'esclusione, indirizzata ai resistenti in data 11.03.2024, è rimasta inevasa obbligando il ricorrente ad adire Codesta On.le Presidenza onde non incorrere nel decorso dei termini di impugnazione.

In via istruttoria:

- si producono i seguenti **documenti**:

All. 1 - Foliaro.

All. 2 - D.D.G. n. 2889/7S del 14.12.2023;

All. 3 - D.D.G. n. 2615/7S del 30.12.2022;

All. 4 - Avviso Pubblico "Bonus Energia Sicilia";

All. 5 - Attestazione presentazione istanza;

All. 6 - Allegato C presentazione istanza;

All. 7 - D.G.R. n. 100 del 15.02.2023;

All. 8 - D.D.G. n. 221/7S del 21.02.2023;

All. 9 - D.G.R. n. 204 del 18.05.2023;

All. 10 - D.D.G. n. 1092 del 30.06.2023;

All. 11 - Allegato 1 al D.D.G. n. 1092/7S del 30.06.2023;

All. 12 - Fatture consumi allegate;

All. 13 - Testamento;

All. 14 - Istanza di chiarimenti dell'11.03.2024;

All. 15 - Quietanza pagamento C.U.

Lo scrivente si riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso a seguito delle controdeduzioni e del deposito da parte dell'Amministrazione degli atti del procedimento.

Indicazione di indirizzo di posta elettronica certificata e recapito fax.

Si chiede inoltre che tutti gli scritti difensivi dell'Amministrazione vengano portati a conoscenza dello scrivente ricorrente, con assegnazione di congruo termine per replicare. All'uopo, ai sensi dell'art. 136, comma 1, c.p.a., il difensore indica il seguente indirizzo pec giuseppeottavio@pec.it ed il seguente recapito di fax 0941594183 dove intende ricevere le comunicazioni.

Si dichiara che il presente ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana è soggetto al pagamento di un contributo unificato in pari ad € 650,00.

Sant'Angelo di Brolo, 10 aprile 2024

Avv. Giuseppe Ottavio